



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia

71122 FOGGIA - Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della
Provincia di Foggia
LORO SEDI

E p.c. Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2027 – Trasmissione D.M. 23 settembre 2026 n. 193 – C.M. prot. n. 24818 del 24 settembre 2026.

Con il D.M. 23 settembre 2026 n. 193, il MIM ha fissato al **21 ottobre 2026** il termine entro il quale il personale docente, educativo e A.T.A. può presentare domanda di cessazione dal servizio con decorrenza 01/09/2027. Lo stesso termine di scadenza vale per le istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28/12/2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 25 settembre 2026.

Il termine del 21 ottobre 2026 deve essere osservato anche da coloro che non avendo compiuto il 67° anno e un mese di età ma avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 11 mesi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini), chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero della Funzione Pubblica.

Con la C.M. prot. n. 24818 del 24/09/2026 sono state previste **sette (7) istanze Polis per la formulazione della richiesta di cessazione:**

1. domande di cessazione ordinarie;
2. quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021;
3. quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022;

4. quota 103, maturata entro il 31 dicembre 2023;
5. pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell'anno 2024;
6. pensione anticipata flessibile con requisiti da maturare nell'anno 2025;
7. Opzione donna.

Con la richiesta, gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione del servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part time (superamento limite percentuale stabilito o situazioni in esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Dal 01/09/2027 il personale docente, educativo e A.T.A. accede al **trattamento pensionistico di vecchiaia** al compimento di:

- **67 anni e un mese di età** al 31/08/2027 d'ufficio, purché abbia maturato un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, al 31/08/2027.
- **67 anni di età e un mese di età** e anzianità contributiva di almeno 20 anni al 31/12/2027 a domanda.

Per quanto riguarda la **pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011 - lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose e addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all'articolo 1, comma 187, lettere a) e b), della legge 199/2025** si accede al trattamento pensionistico al compimento di:

- **66 anni e 7 mesi di età** al 31/12/2027 a domanda, purché abbia maturato un'anzianità contributiva di almeno 30 anni al 31/08/2027, sia per gli uomini che per le donne addetti ad attività gravose da almeno sette anni negli ultimi dieci (lett. a); ad attività faticose e pesanti da almeno sette anni negli ultimi dieci oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva (lett. b).
- **67 anni di età** al 31/12/2027 a domanda, purché abbia maturato un'anzianità contributiva di almeno 30 anni al 31/08/2027, sia per gli uomini che per le donne addetti ad attività gravose da almeno sei anni negli ultimi sette (lett. a)

Il personale docente, educativo e A.T.A. matura, invece, il diritto al **trattamento pensionistico anticipato** al compimento:

- di un'anzianità contributiva di 41 anni e 11 mesi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini al 31/12/2027.

Per i lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose e addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti – all'articolo 1, comma 187, lettere a) e b), della legge 199/2025 matura il diritto al **trattamento pensionistico anticipato** al compimento di un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini al 31/12/2027

Quota 100 al compimento:

- del 62° anno di età con un'anzianità contributiva minima di 38 anni al 31/12/2021.

Quota 102 al compimento:

- del 64° anno di età con un'anzianità contributiva minima di 38 anni al 31/12/2022.

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Quota 103) al compimento:

- del 62° anno di età con un'anzianità contributiva minima di 41 anni al 31/12/2023.

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 al compimento:

- del 62° anno di età con un'anzianità contributiva minima di 41 anni al 31/12/2024 con calcolo della pensione con le regole dell'opzione del sistema contributivo.

Pensione anticipata flessibile – articolo 14.1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 174, L. 30 dicembre 2024, n. 207 al compimento:

- del 62° anno di età con un'anzianità contributiva minima di 41 anni al 31/12/2025 con calcolo della pensione con le regole dell'opzione del sistema contributivo.

Opzione donna al compimento:

- del 58° anno di età con un'anzianità contributiva minima di 35 anni al 31/12/2021 con calcolo della pensione con le regole dell'opzione del sistema contributivo;
- del 60° anno di età con un'anzianità contributiva minima di 35 anni al 31/12/2022 e che alla data della domanda a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti ovvero b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%. Il requisito anagrafico si riduce di un anno per figlio con un limite massimo di riduzione di due anni;
- del 61° anno di età con un'anzianità contributiva minima di 35 anni al 31/12/2023 e che alla data della domanda a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente

qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti ovvero b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%. Il requisito anagrafico si riduce di un anno per figlio con un limite massimo di riduzione di due anni;

- del 61° anno di età con un'anzianità contributiva minima di 35 anni al 31/12/2024 e che alla data della domanda a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti ovvero b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%. Il requisito anagrafico si riduce di un anno per figlio con un limite massimo di riduzione di due anni.

Come indicato nella citata C.M. prot. n. 24818 del 24/09/2026, il personale di ruolo, per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio o la revoca della stessa (**non sono ammesse istanze di revoca di cessazione dal servizio presentate successivamente al 21 ottobre 2026**), dovrà utilizzare esclusivamente la procedura web POLIS "istanze on line", relative alle domande di cessazione, disponibile su sito internet del MIM.

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma analogica o digitale e sarà competenza delle SS.LL. emettere il relativo decreto una volta accertati i requisiti previsti dalla normativa.

DIRIGENTI SCOLASTICI.

Il termine finale per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al **1° marzo 2027** in quanto il termine del 28 febbraio, previsto dall'articolo 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010, coincide con un giorno festivo.

APPLICAZIONE DELL'ART. 72 DEL DECRETO LEGGE N.112/2008 CONVERTITO DALLA L. N. 133/2008.

Come previsto dall'articolo 24, commi 4, 6 e 7 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., e per effetto del combinato disposto dall'articolo 1, comma 185 della legge 30 dicembre 2025 n. 199 e del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 19.12.2025, **l'Amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto l'età limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia per l'anno 2027 a 67 anni e un mese in presenza del requisito per la**

pensione di vecchiaia (20 anni di contribuzione e requisito di importo soglia per coloro il cui primo accredito contributivo si colloca a partire dal 1996).

Qualora, invece, l'età anagrafica dei 67 anni e un mese sia compiuta tra settembre e dicembre 2027 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

In relazione al comma 3 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione, nel 2027 permarranno in servizio i soli soggetti che, avendo compiuto 67 anni e 1 mese di età entro il 31 agosto 2027, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS¹.

ADEMPIMENTI:

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS entro il termine ultimo del 21 aprile 2027.

Le Istituzioni scolastiche sono chiamate ad acquisire la cessazione al SIDI dei dipendenti che fanno istanza di pensione anticipata **solo ed esclusivamente** a seguito dell'accertamento del diritto da parte dell'INPS.

Si ribadisce, comunque, la necessità di convalidare al SIDI le cessazioni d'ufficio per limiti d'età **senza aspettare alcun accertamento da parte dell'INPS**.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente, attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE)
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio - 14 luglio 2026, n. 125 (Gazz. Uff. 15 luglio 2026, n. 28 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 509 del d.lgs. 297/1994, nella parte in cui, nel prevedere che «il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.».

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Per la sistemazione del conto assicurativo di ciascun dipendente, con la suddetta circolare MIM prot. n. 24818 del 24/09/2026, le Scuole dovranno utilizzare **esclusivamente** l'applicativo *Nuova Passweb*. In particolare, le posizioni assicurative dovranno essere sistemate anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro.

L'attività di sistemazione dei conti assicurativi si dovrà concludere entro la data ultima del 11 gennaio 2027.

Al fine di provvedere alle attività propedeutiche allo scambio d'informazioni tra INPS e MIM, si chiede alle SS.LL di inviare all'Ufficio scrivente entro il **14/11/2026** copia della domanda di cessazione/pensione (anche per i cessati d'ufficio), **esclusivamente in modalità telematica (NO CARTACEA)**, per tutto il personale interessato, corredato dai seguenti documenti:

- 1) dichiarazione di servizio prestato con nomina a tempo determinato e/o nomina annuale, con versamento dei contributi in Conto Entrata Tesoro e Fondo Previdenza e Credito (**RA01**), già utili ex-se ai fini del trattamento pensionistico e del T.F.S. Tale dichiarazione deve riportare con esattezza l'eventuale decorrenza giuridica, la decorrenza economica dell'incarico, il servizio effettivamente prestato, l'effettiva retribuzione, le ore di insegnamento (specificando se cattedra o meno). A tal fine, si precisa che dal **01/01/1988** per il servizio prestato, anche per le supplenze brevi, sono stati versati i contributi in Conto Entrata Tesoro (INPDAP)(**RA02**): **i predetti servizi sono utili solo ai fini pensionistici e non anche ai fini del T.F.S.** Per i docenti della scuola d'infanzia e primaria le dichiarazioni devono riportare i servizi analitici e non cumulativi per anno di servizio.

Devono essere, altresì, dichiarati i periodi di part-time e/o eventuali periodi con retribuzione assente. In tali ipotesi, la scuola alleggerà i provvedimenti di concessione del part-time e/o delle assenze non retribuite;

Si sottolinea la necessità della corretta sistemazione dello stato matricolare, con particolare attenzione ai docenti di religione, i cui incarichi annuali, alla situazione previdenziale, devono essere sempre indicati con il codice:

RA01 - SERVIZIO ASSOGGETTATO A RITENUTE C.E.T ED E.N.P.A.S.

- 2) Stato di servizio o foglio matricolare militare,
- 3) Per il personale trasferito dagli Enti Locali allo Stato dal 01/01/2000, è indispensabile acquisire il modello PA04 (ex modello 98.2 da richiedere all'ente di provenienza).
- 4) Eventuali istanze/provvedimenti di computo/riscatto ai fini pensionistici, di ricongiunzione ai sensi della legge 29/79 con decreto di ricostruzione carriera da dove si

possa individuare la posizione stipendiale dell'interessato alla data delle menzionate istanze e un certificato di durata legale degli studi universitari qualora richiesti a riscatto, anche se tali istanze sono già state inviate a quest'Ufficio per il Progetto Eco;

- 5) Qualora le domande di riscatto e/o computo, di ricongiunzione, di accredito figurativo per maternità o per periodi non retribuiti, siano state inviate all'INPS Gestione ex INPDAP, successivamente all'1° settembre 2000, si chiede di inviare a quest'Ufficio copia di tali richieste o eventuale provvedimento già adottato dall'INPS Gestione ex INPDAP;
- 6) Istanze di riscatto ai fini della liquidazione del TFS o copia determina di riscatto emessa dall'INPS ex INPDAP (o ex ENPAS) ai fini della liquidazione del TFS.
- 7) Eventuali adesioni al Fondo Espero.

Si chiede alle segreterie degli istituti scolastici in indirizzo, di invitare i dipendenti interessati, alla presentazione delle istanze di cessazione/pensionamento anche se eventuali richieste di riscatto/computo e/o ricongiunzione ai fini pensionistici non sono ancora state evase; si prega, altresì, **di non far inviare richieste autonome** ma, le istanze di riscatto/computo e/o ricongiunzione ai fini pensionistici, devono essere allegate a corredo delle domande di pensione da inviare entro il **14/11/2026**. Quest'Ufficio provvederà alla loro lavorazione in tempi utili per consentire l'accoglimento delle suindicate istanze.

Si evidenzia la necessità di allegare i suindicati documenti anche alla domanda di pensione da presentare all'INPS attraverso i canali già elencati.

Ove non ancora provveduto, le Istituzioni Scolastiche dovranno provvedere ad emettere il provvedimento di progressione economica e contrattuale fino alla data di cessazione.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Vito Alfonso

Allegati:

1. D.M. 23 settembre 2025 n. 193;
2. C.M. prot. n. 24818 del 24/09/2025;
3. Tabella riepilogativa requisiti 2027.